(N. 358)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Autorizzazione di spesa per lire 126.900.000 quale concorso dello Stato al piano per la rinascita economica della Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, « lo Stato, col concorso della Regione, dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola ». Per ottemperare a questa disposizione il Governo, d'intesa con la Giunta regionale sarda, ha da tempo provveduto alla costituzione di una Commissione di studio per lo sviluppo economico della Sardegna.

Detta Commissione ha predisposto un programma di studi e di ricerche interessanti i seguenti settori:

1) Agricoltura
2) Risorse idriche
3) Risorse minerarie
4) Industrie
5) Servizi comunicazioni opere pubbliche
6) Commercio
7) Credito e finanza
8) Condizioni sociali e istruzione.

Il costo complessivo delle indagini da eseguire per portare a termine il programma stabilito, ammonta a lire 626,9 milioni.

Al finanziamento di questa spesa contribuiscono:

il Fondo lire *Interim-Aid* per 250 milioni;
la Regione sarda per 100 milioni;
la Cassa per il Mezzogiorno per 150 milioni;

mentre i restanti 126,9 milioni sono a carico del bilancio dello Stato.

Si rende pertanto necessaria l'approvazione di un disegno di legge che autorizzi la suddetta spesa quale contributo dello Stato nelle spese per la esecuzione del programma della Commissione economica di studio per la Sardegna, istituita presso il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

L'impegno relativo da parte del bilancio dello Stato si rende urgente anche perchè la disponibilità delle altre fonti di finanziamento è ad esso condizionata.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 126.900.000 per contributo dello Stato nelle spese per la esecuzione del programma della Commissione economica di studio per la Sardegna, istituita presso il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.